



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

SENATO ACCADEMICO Anno Accademico 2012-2013

MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2013

Verbale n. 1

Pag. verbale:

OGGETTO: 9. Personale
b) Congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica: disciplina

IL SENATO ACCADEMICO

- visto l'art. 17 del D.P.R. 382/80, che disciplina il congedo, della durata di un anno accademico, dei professori ordinari e associati confermati per attività didattiche e scientifiche anche in altre università o Istituti esteri o internazionali complessivamente per non più di due anni accademici in un decennio;
- visto l'art. 10 della L. 18/03/1958 n. 311 che disciplina il congedo, della durata di un anno solare, dei professori universitari per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la permanenza all'estero; il congedo non è rinnovabile nell'anno successivo;
- visto l'art. 8 della L. 18/03/1958 n. 349 che disciplina il congedo, della durata di un anno solare, prorogabile sino a due, degli assistenti universitari e dei ricercatori universitari per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica; non può essere concesso più di cinque anni nel decennio;
- vista la deliberazione del Senato Accademico 10/12/1997 con la quale si approva lo schema di disciplina relativo ai congedi per attività didattiche, di studio o di ricerca con riferimento ai soli professori universitari di I e II fascia;
- vista la nota direttoriale prot. 1578 del 01/02/2012 avente per oggetto: "*Congedi per motivi di studio. Modifica disciplina ex art. 4, comma 78, legge 183/2011*" indirizzata a tutto il personale docente e ricercatore;
- visto l'art. 4, comma 78, delle L. 12/11/2011 n. 183 (c.d. Legge di stabilità 2012) così come modificato dal D.L. 9/02/2012, n. 5, coordinato con la legge di conversione 4/04/2012, n. 35, art. 49, comma 2, che prevede che "*Le autorizzazioni di cui all'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di cui all'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e di cui all'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, possono essere concesse non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Università ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle università.*";
- evidenziatasi l'opportunità di rivedere tale disciplina alla luce delle modifiche legislative intervenute;
- visto il parere di legittimità del Direttore Generale;
- a seguito di votazione palese per alzata di mano,

Il Senatore Cappello esce prima della deliberazione alle ore 12.35.

DELIBERA UNANIME

1. di approvare il seguente schema di disciplina relativo ai congedi attività didattiche, di studio o di ricerca così come di seguito specificato:

PRESIDENTE

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

AREA ORGANIZZAZIONE E PERSONALE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

SENATO ACCADEMICO Anno Accademico 2012-2013

MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2013

Verbale n. 1

Pag. verbale:

OGGETTO: 9. Personale
b) Congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica: disciplina

- a) è garantita a ciascun professore di I e II fascia la possibilità di usufruire di un periodo di congedo per motivi di studio e ricerca per non più di un anno ogni sette. La relativa richiesta può essere avanzata non prima che siano decorsi 3 anni di servizio presso l'Ateneo nell'attuale qualifica. I sette anni accademici nei quali è compreso l'anno di congedo summenzionato sono computati a partire dall'anno nel quale è stato precedentemente concesso il congedo ai sensi delle norme di cui al comma seguente o, in mancanza, dalla data di assunzione nell'attuale qualifica;
- b) le richieste potranno essere presentate a valere sul disposto dell'art. 17 del D.P.R. 382/80, sul disposto dell'art. 10 della L. 311/58 per i professori universitari e sul disposto dell'art. 8 della L. 349/58 per i ricercatori a tempo indeterminato del ruolo ad esaurimento;
- c) le autorizzazioni di cui alla lettera b) possono essere concesse al richiedente che non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di anzianità di servizio;
- d) l'anno concesso ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 382/80 o dell'art. 10 della L. 311/58 non può essere frazionato in più periodi: l'eventuale rientro anticipato dell'interessato impegna comunque un anno ai fini di quanto previsto alla lettera a);
- e) la domanda va presentata al rettore entro il 15 marzo di ciascun anno a valere sull'anno accademico o solare successivo alla richiesta e dovrà riportare indicazione del programma di attività, della sede o delle sedi presso le quali verrà svolta;
- f) l'autorizzazione è rilasciata dal rettore, sentiti i consigli del dipartimento di appartenenza del richiedente e del dipartimento competente per il corso di studio interessato. A quest'ultimo spetta di verificare, compatibilmente con i requisiti necessari per l'attivazione dell'offerta formativa annuale, che sia soddisfatta la condizione della sostituzione con altro docente dello stesso o di affine settore scientifico disciplinare, nel corso dello stesso anno accademico, che non deve comunque comportare aumenti del budget complessivo annuale della didattica;
- g) durante il periodo di congedo il richiedente sarà esonerato dal tenere lezioni e dall'attività di tutorato e non potrà essere titolare di supplenze gratuite o retribuite, anche in altra sede universitaria. Su richiesta gli è concessa la possibilità di far parte, anche come relatore, delle Commissioni di laurea e, dietro parere favorevole del Dipartimento competente per il corso di studio interessato, delle commissioni d'esame dei corsi tenuto dallo stesso come carico didattico istituzionale nel periodo didattico precedente.

PRESIDENTE

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

AREA ORGANIZZAZIONE E PERSONALE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

SENATO ACCADEMICO Anno Accademico 2012-2013

MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2013

Verbale n. 1

Pag. verbale:

OGGETTO: 9. Personale
b) Congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica: disciplina

NOMINATIVO	F	C	Ast	Ass
Prof.ssa Cristiana COMPAGNO	X			
DIRETTORI DI DIPARTIMENTO				
Prof. Lorenzo FEDRIZZI	X			
Prof. Gaetano RUSSO	X			
Prof. Roberto RINALDO	X			
Prof. Franco PARLAMENTO	X			
Prof. Pierluigi BONFANTI	X			
Prof. Lanfranco CONTE	X			
Prof. Andrea MORETTI	X			
Prof. Marina BROLO	X			
Prof. Fabio BARBONE	X			
Posto vacante				
Prof. Mauro PASCOLINI	X			
Prof. Neil Anthony HARRIS	X			
Prof. Sergio CAPPELLO				X
Prof. Andrea TABARRONI	X			

NOMINATIVO	F	C	Ast	Ass
RAPPRESENTANTI II FASCIA				
Prof. Sandro FABBRO	X			
Prof.ssa Fulvia ORTOLANI	X			
RAPPRESENTANTI RICERCATORI				
Dott. Giorgio ALBERTI	X			
Dott.ssa Maria Eliana POLI	X			
RAPPRESENTANTI PERSONALE TA				
Dott. Maurizio PISANI	X			
Dott.ssa Carla RIGON	X			
RAPPRESENTANTI STUDENTI				
Dott.ssa Alice BUOSI	X			
Sig. Giovanni GORASSO	X			
Sig. Stefano GRASSO				X
Sig. Edoardo QUAGLIA	X			

Legenda: F = favorevole C = contrario Ast = astenuto Ass = assente

PRESIDENTE

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

AREA ORGANIZZAZIONE E PERSONALE